



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Roma, 15 GIU. 2011

AGIS fax 06-44231838
ANICA fax 06-4402024
AGPC fax 06-91710975
APE fax 06-3729554
ANAC fax 06-37519499
CENTOAUTORI fax 06-68210895

c.a. Sigg.ri Presidenti

Prot. 7846/c 01.01.01-7.3

URGENTE

OGGETTO: *Tax credit* produttori e *tax credit* investitori esterni e distributori - Nuovi chiarimenti.

1. Tax credit e costo di produzione del film – Connotati dei costi per la loro eleggibilità.

Nessun costo potrà essere considerato eleggibile ai fini del *tax credit* se esso, al momento dell'istanza definitiva, non sia precisamente accertato, sia qualitativamente che quantitativamente, fermo restando che dovrà comunque essere effettivamente pagato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa (cfr. anche note DGC n. 11174 dell'8 ottobre 2009 e n. 137/Ris del 30 ottobre 2009). Quindi, a mero titolo esemplificativo, non potranno essere presi in considerazione nel calcolo del costo di produzione di un film oggetto di richiesta di beneficio i compensi agli attori contrattualmente stabiliti nella forma di partecipazione futura ai proventi dell'opera cinematografica stessa, trattandosi di costi che, per loro natura, non possono essere accertati all'atto della presentazione dell'istanza definitiva. Quanto qui chiarito vale, evidentemente, anche ai fini della misurazione dell'incidenza degli apporti "esterni" di cui all'art. 1, comma 330, della l. 244/2007, ai fini del rispetto del limite previsto dalla normativa (49%).



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

2. Tax credit produttori esecutivi (art. 1, comma 335, l. 244/07) – Perimetro di ammissibilità al beneficio dei servizi resi dal produttore esecutivo.

Con riguardo alle modalità di riconoscimento, ai fini del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 335, l. 244/2007, dei servizi resi da una società di produzione cinematografica o da un'industria tecnica del settore cinematografico nello svolgimento di un'attività di produzione esecutiva di un film straniero, si evidenzia quanto segue:

- a) nell'ipotesi in cui tutti o parte dei servizi resi al committente estero vengano erogati (anche sul territorio nazionale) da una società appartenente al medesimo gruppo cui appartiene il produttore esecutivo, i relativi costi possono essere annoverati tra i costi eleggibili ai fini del calcolo del *tax credit* ex art. 1, comma 335, l. 244/07, sempre che il relativo "valore" sia quantificato in base al "valore normale", determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi e, comunque, in misura non superiore all'importo effettivamente addebitato e pagato dal committente estero;
- b) nell'ipotesi di appalto di una parte dei servizi resi al committente estero da parte del produttore esecutivo a società "terza", in nessun modo correlata al produttore esecutivo medesimo, i costi dei servizi resi da tale società sono eleggibili ai fini del *tax credit* (con esclusione dell'eventuale *producer fee* riconosciuto alla società "terza"), il cui titolare rimane il produttore esecutivo, sempre che l'appalto in questione non configuri un sostanziale trasferimento di rischi, oneri e funzioni alla società "terza" e siano rispettati i requisiti di rendicontazione già chiariti al punto 5 della nota DGC n. 11174 dell' 8 ottobre 2009.

3. Tax credit investitori esterni – Accesso all'agevolazione da parte delle società finanziarie a partecipazione pubblica.

Alle società finanziarie a partecipazione pubblica si applica quanto previsto, per le società finanziarie regionali, al punto n. 3 della nota DGC n. 4298 dell'11 marzo u.s.. Pertanto, qualora tali società offrano un sostegno alle società di produzione cinematografica tramite forme contrattuali e finanziarie riconducibili, alternativamente, sia a finanziamenti in *equity* che in capitale di debito, sia a rapporti di coproduzione, a partire dalla data di pubblicazione della presente nota, tali società devono optare – fino a tutto il periodo di validità delle agevolazioni in oggetto – per una delle due soluzioni richiamate. Alla stessa stregua, è ammessa la possibilità, anche per le società finanziarie a partecipazione pubblica, di poter cumulare interventi di finanziamento (*debito/equity*) con forme di associazione in partecipazione come previsto dalle norme del *tax credit* dedicato ai soggetti esterni.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

4. Tax credit distributori – Ammissibilità al beneficio nell'ipotesi di "codistribuzione esecutiva".

Si applicano anche al caso del "codistributore esecutivo" (inteso quale soggetto che partecipi con altra società ai costi distributivi e che abbia mandato esclusivo e irrevocabile a compiere e implementare, in accordo con l'altra società, tutti gli atti idonei alla promozione e distribuzione dell'opera sul territorio nazionale) i principi di cui al punto n. 3 della nota DGC n. 7085 del 4 giugno 2010, e quindi tale soggetto potrà richiedere in proprio il "tax credit distributori" ex art. 4, comma 1, del d.m. 21.1.2010 per tutte le spese da esso formalmente sostenute, fermo restando che l'eventuale assunzione, da parte sempre di tale soggetto, anche del ruolo di co-produttore rispetto alla stessa opera, fa sì che tale situazione soggiaccia comunque all'applicazione dei limiti previsti in tema di divieto di cumulo all'art. 6 del citato d.m.

5. Tax credit distributori – Inclusione di talune spese nel costo di distribuzione di cui all'art. 1, comma 10, d.m. 21.1.2010.

L'art. 1, comma 10, del decreto 21.1.2010 "investitori esterni e distribuzione", nell'identificare le spese per la distribuzione ammissibili, include anche "le altre spese di distribuzione in sede non cinematografica": dato testuale che, applicando un principio interpretativo di carattere generale, va letto come riferito a tutte le forme di sfruttamento "non theatrical". Pertanto, anche se non esiste nella modulistica in uso una sezione dedicata, i costi della distribuzione *home video* devono ritenersi eleggibili e possono essere inseriti nei costi nella sezione B.4.12 "Varie", specificando con apposita lettera di accompagnamento l'esatta natura ed ammontare delle voci che compongono l'ammontare complessivo.

Si chiarisce, inoltre, che le provvigioni e i compensi corrisposti alle agenzie mandatarie delle imprese di distribuzione per promuovere, nelle rispettive aree territoriali di competenza, il perfezionamento dei contratti di noleggio cinematografici, non sono eleggibili come "spese sostenute per la distribuzione nazionale", trattandosi di oneri sostenuti in relazione alla organizzazione prescelta per lo svolgimento dell'attività sul territorio e non qualificabili come spese di distribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 10, del d.m. 21.1.2010.

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito *web* di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante, faticosa collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Nicola Borrelli)